

Allegato "B" al Rep. n. 19363/8139

STATUTO

Denominazione Oggetto Sede Durata

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: **NAPOLI METRO ENGINEERING S.R.L.**, soggetta a direzione e coordinamento della società Metropolitana Milanese S.p.A.

Articolo 2

La società ha per oggetto l'erogazione dei servizi e delle attività tecniche e amministrative necessari per dare completa esecuzione alle commesse oggetto di conferimento da parte di Metropolitana Milanese S.p.A..

In particolare rientrano nell'oggetto sociale:

- a) la pianificazione, lo studio, la progettazione, la direzione lavori, la costruzione, la manutenzione e la gestione di linee metropolitane, tranviarie, ferroviarie, di qualsiasi natura e di qualsiasi altra opera relativa al trasporto pubblico ed ai sistemi di trasporti integrati, ivi compresi i parcheggi, nonché delle strutture e delle infrastrutture territoriali di qualunque natura quali interventi di viabilità, di tutela ambientale, artistica, di controllo delle acque superficiali e profonde;
- b) lo studio e l'attuazione di piani di intervento relativi all' impatto ambientale delle strutture ed infrastrutture territoriali.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte per la realizzazione della Metropolitana di Napoli.

La società potrà altresì compiere, nei limiti delle leggi vigenti, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra definito e potrà anche prestare fidejussioni e ogni altra garanzia reale.

Le attività finanziarie e le assunzioni di partecipazioni non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico.

Articolo 3

La società ha sede legale in Milano.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali nell' ambito della UE.

Articolo 4

La società ha durata fino al 31 dicembre 2020 e comunque sino alla completa esecuzione delle attività in oggetto; essa potrà essere sempre sciolta, anche anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea.

Capitale Sociale - Quote

Articolo 5

Il capitale sociale e' di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod.civ..

Articolo 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

Le quote di nuova emissione, possono essere offerte a terzi, salvo in

tal caso il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione.

Articolo 7

Le quote sociali ed il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale sono liberamente trasferibili nei modi e forme di legge anche a favore di terzi.

Articolo 8

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 cod. civ. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Assemblea

Articolo 9

I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Sono comunque riservate alla competenza dell'assemblea:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina di uno o più liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Le deliberazioni assembleari sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 10

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà in alternativa essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima ai soci che ne facciano richiesta scritta alla Società indicando il numero telefonico ricevente o l'indirizzo di posta elettronica da annotare nel libro soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale

sociale e la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo partecipa all'Assemblea. E' onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 11

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Amministrazione

Articolo 13

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; anche non soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

L'Organo Amministrativo, salva diversa delibera all'atto della nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea e può nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio stesso, in funzione di Amministratore Delegato, previa autorizzazione dell'Assemblea.

All' Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato, se nominato, spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Collegio Sindacale

Articolo 14

Qualora sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o a disposizione di legge ovvero i soci ne ravvedano l'opportunità,

essi nominano un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, funzionante ai sensi di legge, ed il suo Presidente, nonché relativi compensi. Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Bilancio

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, cod. civ..

Gli utili netti attuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 17

L'assemblea, in caso di scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Norme di Rinvio

Articolo 18

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to GIUSEPPE COZZA

F.to ANNA FERRELLI - NOTAIO